

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 14 gennaio 2019)

Relatore di maggioranza: FABRIZIO VOLPINI

Relatore di minoranza: SANDRO ZAFFIRI

sulla proposta di legge n. 235

a iniziativa del Consigliere Volpini

presentata in data 25 settembre 2018

PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, producendo benefici a livello individuale in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere, di migliore qualità della vita e di inclusione sociale, e a livello della società nel suo complesso, in termini di prolungato apporto attivo delle persone anziane alla comunità, e al fine del contenimento della spesa per i servizi socio-sanitari e della spesa farmaceutica.

3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che facilitino la piena inclusione sociale nella comunità.

4. La Regione si impegna a promuovere l'invecchiamento attivo nel suo complesso, a livello dei singoli individui e nelle organizzazioni presenti nel territorio.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) persona anziana: la persona ultra sessantenne;
- b) invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

2. Ai fini di questa legge per le politiche attive sul lavoro si prendono in considerazione le persone che hanno compiuto cinquantacinque anni di età.

Art. 3
(Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità di questa legge mediante la programmazione di interventi

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita ~~sociale, civile, economica e culturale~~ **familiare e sociale in armonia con i principi sanciti a livello nazionale, internazionale ed europeo.**

2. La Regione in particolare promuove l' invecchiamento attivo anche al fine di:

- a) valorizzare la persona come risorsa;
- b) produrre benefici in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere e di migliore qualità della vita;
- c) prolungare l'apporto attivo delle persone anziane alla comunità.

3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane, facilitando la piena inclusione sociale delle stesse.

4. *Soppresso*

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) *identica*
- b) **persona anziana, nell'ambito delle politiche attive sul lavoro di cui all'articolo 13: la persona che ha compiuto cinquantacinque anni di età;**
- c) **invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane.**

2. *Soppresso*

Art. 3
(Programmazione degli interventi)

1. **Nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, la Regione persegue le finalità indicate all'articolo 1 programmando**

coordinati e integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, del caregiving, dell'agricoltura e giardinaggio, dell'impegno civile e del volontariato, del co-housing e di ogni altro eventuale ambito, che riguardi l'attivazione delle persone anziane.

2. Sono programmati interventi rivolti all'attivazione di tutti gli anziani, considerando le loro diverse condizioni socio-economiche, le loro diverse condizioni di salute, e valorizzando le differenze di genere ed etnico-culturali, in modo che le opportunità siano colte dai soggetti più deboli e svantaggiati. Sono esclusi interventi rivolti all'anziano come soggetto passivo e bisognoso di assistenza.

3. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1, promuovendo iniziative territoriali in collaborazione con i Comuni singoli ed associati, con gli Ambiti territoriali sociali, le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di questa legge e promuove la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali ed internazionali.

4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione di questa legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui i vari servizi dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

5. Il programma triennale di cui al comma 4 è concertato dal tavolo inter-assessorile regionale permanente sull'invecchiamento attivo, che sarà nominato entro trenta giorni dall'approvazione di questa legge, e che include rappresentanti di tutti gli assessorati regionali nonché dell'INRCA esperti in materia di invecchiamento attivo. Il programma è predisposto dal servizio politiche sociali e approvato dalla Giunta regionale, entro il 28 febbraio, e può essere annualmente aggiornato. Il programma prevede anche strumenti e parametri per il monitoraggio degli interventi, uno dei quali è l'Indice di invecchiamento attivo.

6. All'assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 4. Il servizio politiche sociali e sport assume compiti di coordinamento tecnico in ordine all'attuazione del programma, avvalendosi di un consiglio di lavoro permanente sull'invecchiamento attivo, che include, oltre ai membri del tavolo inter-assessorile di cui al comma 5, anche i principali stakeholders in rappresentanza di soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano sul territorio regionale negli ambiti e per le finalità di questa legge. Tale consiglio,

azioni ed interventi, coordinati e tra loro integrati, prioritariamente attraverso:

- a) la pianificazione regionale in materia socio-sanitaria e sociale di cui alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia);**
- b) la pianificazione regionale in materia culturale indicata alle leggi regionali 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);**
- c) la pianificazione regionale in materia di pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, prevista alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);**
- d) la pianificazione regionale in materia turistica prevista alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).**

2. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea, nonché il programma di sviluppo rurale, attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma annuale sull'invecchiamento attivo. Il programma contiene in particolare:

- a) lo studio di contesto;**
- b) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione in materia di invecchiamento attivo ai sensi dei commi 1 e 2;**
- c) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 15;**
- d) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera c), garantendo comunque che una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse finanziarie annualmente stanziata sia riservata agli interventi indicati alla lettera c) del comma 4;**
- e) le modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate, con l'indicazione delle risorse destinate allo scopo.**

4. Il programma indicato al comma 3 individua le azioni e gli interventi da finanziare:

- a) tenendo conto delle diverse condizioni socio-economiche della popolazione anziana;**
- b) garantendo un'equa ripartizione delle risorse in relazione alle differenze di genere, etnico-**

nominato dal tavolo inter-assessorile entro sessanta giorni dalla data di approvazione di questa legge, ha il compito di predisporre il piano di attuazione, approvato entro febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi indirizzi e finalità di questa legge.

- culturali e di salute. Sono esclusi azioni ed interventi rivolti all'anziano come soggetto passivo e bisognoso di assistenza;
- c) valorizzando quelli realizzati in collaborazione con:
- 1) i comuni, singoli o associati;
 - 2) gli enti del servizio sanitario regionale;
 - 3) le istituzioni scolastiche e le università delle LiberEtà e della Terza Età;
 - 4) le organizzazioni sindacali, le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e professionali;
 - 5) le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
 - 6) gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
 - 7) le Società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie;
 - 8) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), diversi da quelli indicati ai numeri 3 e 5.
5. Il programma è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e conserva validità sino all'approvazione del successivo.

Art. 3 bis
(Tavolo regionale permanente
per l'invecchiamento attivo)

1. E' istituito il Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo.
2. Il Tavolo è composto da:
 - a) i dirigenti delle strutture competenti della Giunta regionale, negli ambiti disciplinati da questa legge, o loro delegati;
 - b) un rappresentante dell'INRCA;
 - c) un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare;
 - d) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il Tavolo è presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato. Al Tavolo partecipano il Presidente e il Vicepresidente della Commissione assembleare competente.
4. Il Tavolo è integrato per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 5 da un massimo di

quindici rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo, individuati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione prevista al comma 6. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare soggetti qualificati rispetto agli argomenti in esame.

5. Il Tavolo ha funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e destinatari di questa legge. In particolare il Tavolo:

- a) esprime parere e formula proposte sulla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 per gli aspetti connessi con le disposizioni di questa legge;
- b) esprime parere e formula proposte sul programma annuale dell'invecchiamento attivo di cui al comma 3 dell'articolo 3;
- c) monitora lo stato di attuazione di questa legge, proponendo le modalità per la valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi contenuti nella pianificazione indicata alle lettere a) e b), anche utilizzando l'indice di invecchiamento attivo.

6. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di costituzione nonché le modalità di funzionamento del Tavolo, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

7. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi previsti da questa legge, in collaborazione con:

- a) i Comuni, singoli o associati;
- b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) le Istituzioni scolastiche e le Università delle LibereEtà' e della Terza Età;
- d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
- e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- f) gli Ambiti territoriali sociali;
- g) le organizzazioni dei medici di medicina generale;
- h) gli enti e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, nonché i soggetti privati che a qualsiasi

Art. 4

(Soggetti attuatori)

Soppresso

titolo operano negli ambiti e per le finalità previste da questa legge.

Art. 5

(Caregiving familiare)

1. La Regione al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:

- a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana, in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
- b) fornisce ai caregivers familiari adeguate azioni e politiche a supporto, che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani, affinché l'assistenza sia una scelta volontaria e desiderata;
- c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 6

(Formazione)

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti l'età anziana ed in particolare:

- a) sostiene la mutua formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, promuovendo il valore della differenza di genere;
- b) sostiene percorsi di formazione mirati ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della

Art. 4 bis *(Compiti dell'INRCA)*

1. L' Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) svolge, nell'ambito delle attività di cui all' articolo 2 della legge 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona), compiti di supporto per la valutazione delle azioni e degli interventi previsti da questa legge.

2. L' INRCA, in particolare, conduce analisi ed elabora documenti di valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi previsti da questa legge.

Art. 5

(Caregiver familiare)

1. La Regione promuove azioni specifiche volte ad incentivare l'invecchiamento attivo delle persone anziane che svolgono attività di caregiver familiare, anche attraverso servizi di supporto integrato alla famiglia e sostegno alla costituzione di reti di auto mutuo aiuto.

Art. 6

(Formazione)

1. La Regione promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale strumento per garantire un invecchiamento attivo. In particolare la Regione sostiene:

- a) la mutua formazione inter ed intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, anche promuovendo il valore della differenza di genere;

realtà sociale contemporanea con la finalità di potenziare le competenze adattative delle persone anziane;

- c) valorizza e sostiene le attività della formazione permanente quali le Università della LiberEtà e/o della Terza Età, comunque denominate, dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere anche con la partecipazione a progetti europei;
- d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, a diretto contatto con le persone anziane;
- e) sostiene percorsi formativi ad hoc rivolti alle professioni mediche sanitarie, al fine di permettergli di familiarizzare con il concetto di invecchiamento attivo e con i relativi benefici;
- f) sostiene percorsi formativi rivolti a imprenditori, manager, direttori del personale/responsabili delle risorse umane, per promuovere la diffusione della cultura della gestione dei lavoratori in base all'età (age management) e familiarizzare con il concetto di invecchiamento attivo e con i relativi benefici.

2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti intergenerazionali, che prevedono la messa a disposizione delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a favore di un ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento e/o i percorsi di prima formazione.

3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute, della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

- a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;
- b) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare dei loro genitori;
- c) promuovere corretti stili di vita in termini di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace del risparmio;
- d) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
- e) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;
- f) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario;

- b) le attività di apprendimento permanente svolte da soggetti quali le Università della LiberEtà o della Terza Età dirette alla trasmissione del sapere alle persone anziane nei diversi settori;
- c) la formazione e l'aggiornamento di coloro che operano a diretto contatto con le persone anziane, con particolare riferimento agli operatori sanitari e socio-sanitari;
- d) le azioni rivolte a imprenditori o responsabili delle risorse umane, per promuovere la diffusione della cultura della gestione dei lavoratori in base all'età;
- e) le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per realizzare progetti intergenerazionali;
- f) le azioni per favorire un ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione;
- g) le azioni di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare dei loro genitori;
- h) le azioni volte a promuovere l'educazione finanziaria e le modalità di gestione efficace del risparmio, tenuto conto anche delle finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network);
- i) le azioni per promuovere la cultura dell'invecchiamento attivo tra i giovani, nonché la solidarietà intergenerazionale.

g) favorire la solidarietà intergenerazionale e promuovere la cultura e la filosofia dell'invecchiamento attivo anche tra i giovani cittadini, in quanto l'invecchiamento è un processo e non inizia a una determinata età.

4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali, favorendo la sinergia tra tutti gli enti presenti nel territorio. Ciò, anche al fine di facilitare l'accesso delle persone anziane, delle loro famiglie e dei caregivers a piattaforme web per ottenere informazioni su come svolgere e gestire al meglio le attività di assistenza per molte patologie tipiche dell'età adulta.

Art. 7

(Impegno civile e volontariato)

1. La Regione favorisce la partecipazione degli anziani alla vita della comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato in tutti i possibili ambiti e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno civile può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere della comunità.

3. Alle persone anziane che operano nei progetti di volontariato di cui al comma 2 può essere riconosciuto il rimborso spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dai promotori dei progetti.

4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzionati con enti pubblici e soggetti privati, nonché lo sviluppo dell'associazionismo familiare diretto a sviluppare l'impegno civile degli anziani, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.

5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con gli anziani, raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

Art. 8

(Cultura e turismo sociale)

1. La Regione promuove iniziative di innovazione socioculturale dirette a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità.

Art. 7

(Attività in ambito civile)

1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato, nell'associazionismo, compreso quello relativo alle banche dei tempi, nonché in ruoli di cittadinanza attiva. In particolare, promuove iniziative socio-culturali dirette a diffondere un'immagine positiva e attiva della persona anziana quale risorsa per la comunità e cultrice della storia, della memoria e delle tradizioni locali.

2. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, anche facilitando l'accesso delle persone anziane ad eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei e favorendo la fruizione del patrimonio regionale.

Art. 8

(Cultura e turismo sociale)

Soppresso

2. Al fine di sostenere il patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale, la Regione:

- a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando in particolare l'accesso a eventi musicali, di teatro di cinema, mostre e musei;
- b) favorisce l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, cultura e delle tradizioni locali.

Art. 9
(Agricoltura sociale)

1. Le persone anziane indicate in questa legge possono essere coinvolte anche nelle imprese agricole, nelle attività esercitabili ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e nel rispetto del regolamento di attuazione di cui all'articolo 33 della medesima l.r. 21/2011.

Art. 10
(Salute e benessere)

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione:

- a) promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà, a facilitare e promuovere la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi inter ed intra-generazionali;
- b) sostiene la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e nella comunità, promuovendo protocolli operativi tra le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità previste da questa legge, per estendere su tutto il territorio regionale le progettualità che si sono dimostrate efficaci;
- c) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi di incontro, di socializzazione e partecipazione.

Art. 9
(Agricoltura sociale)

1. La Regione promuove azioni volte a sostenere l'invecchiamento attivo in ambito rurale mediante la realizzazione, presso imprese agricole, di laboratori e azioni di integrazione sociale delle persone anziane nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 10
(Salute e benessere)

1. Il piano sociale regionale e i piani di ambito territoriale sociale orientano la loro programmazione in modo da superare logiche esclusivamente assistenzialistiche a supporto delle persone anziane, promuovendo la prevenzione di processi invalidanti fisici e psicologici e l'autonomia dei soggetti anziani.

2. La Regione sostiene, in particolare:

- a) le azioni volte alla diffusione di corretti stili di vita riguardanti gli aspetti dell'alimentazione, dell'attività fisica, della stimolazione psichica ed operatività sociale, nonché volte alla conoscenza di pratiche afferenti alle terapie integrative finalizzate al mantenimento di buone condizioni di salute, alla riduzione del consumo dei farmaci e di potenziali ricoveri ospedalieri;
- b) le campagne di informazione e di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e nella comunità per quanto previsto alla lettera a);
- c) la diffusione di interventi di prossimità, anche in una prospettiva intergenerazionale, quali:
 - 1) la co-residenza, incluse le diverse tipologie di modelli abitativi;
 - 2) gli spazi e i luoghi di incontro, di socializzazione e partecipazione.

Art. 11

(Accessibilità all'informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie)

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione e l'accesso all'ambiente fisico, alle informazioni e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione:

- a) sostiene la diffusione delle informazioni e opportunità anche con strumenti tecnologicamente innovativi e sostenibili da parte delle persone anziane;
- b) promuove protocolli operativi tra i soggetti dell'articolo 4 diretti a facilitare, anche economicamente, l'accesso alle informazioni e il sostegno all'utilizzo degli strumenti tecnologicamente avanzati;
- c) sostiene la ricerca e l'innovazione per il miglioramento degli ambienti di vita, per promuovere l'accessibilità delle abitazioni e degli spazi di vita e per facilitare la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore, anche in ambito interdisciplinare e internazionale;
- d) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione;
- e) mira a ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie, sostenendo la diffusione tra le persone anziane e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, come portali telematici e piattaforme tecnologiche, prevedendo anche accordi e convenzioni per agevolare anche economicamente l'utilizzo di tali strumenti tra le persone anziane.

Art. 12

(Sport e tempo libero)

1. Al fine di promuovere la pratica sportiva tra le persone anziane, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la Regione promuove e sostiene azioni a favore del coinvolgimento delle persone mature ed anziani nelle varie discipline sportive.

2. La Regione promuove altresì attività del tempo libero e di svago degli anziani, che comportino una dimensione sociale.

Art. 11

(Nuove tecnologie ed accessibilità alle stesse)

1. La Regione:

- a) sostiene la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie innovative, compresa la domotica, per migliorare l'accessibilità delle persone anziane agli spazi di vita e alle abitazioni, nonché per garantirne la sicurezza;
- b) promuove l'accesso delle persone anziane e dei caregivers a piattaforme web per ottenere informazioni su come svolgere e gestire le attività di assistenza per patologie tipiche degli anziani, nonché l'accesso alle nuove tecnologie.

Art. 11 bis

(Network invecchiamento attivo)

1. La Regione promuove la costituzione e la partecipazione dei soggetti indicati alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 a network europei ed a circuiti nazionali ed internazionali sull'invecchiamento attivo.

Art. 12

(Sport e tempo libero)

1. La Regione promuove specifiche azioni volte a favorire la diffusione dello sport di cittadinanza, indicato all'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) tra le persone anziane.

2. *Identico*

Art. 13*(Attività lavorativa)*

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati a:

- a) favorire la ricerca di modalità gradualità di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;
- b) promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
- c) favorire nelle aziende l'implementazione di iniziative rivolte ai lavoratori maturi, volte a semplificare la contemporanea gestione dei compiti professionali con quelli di assistenza familiare informale ad anziani non autosufficienti, familiari disabili, o accudimento di nipoti.

Art. 14*(Valutazione degli interventi)*

1. L'INRCA, attraverso il Centro di ricerca economico-sociali per l'invecchiamento, in collaborazione con il tavolo inter-assessorile, valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi realizzati attraverso una relazione annuale. La valutazione include anche:

- a) lo stato di attuazione del piano annuale, di cui al comma 6 dell'articolo 3, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
- b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti;
- c) valutazione multidimensionale degli interventi implementati da parte dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4.

2. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi a sostegno dell'invecchiamento attivo, sulla base della relazione annuale di valutazione espressa dall'INRCA, in collaborazione con il tavolo inter-assessorile.

3. I risultati della relazione annuale di valutazione espressa dall'INRCA sono utilizzati dal tavolo permanente sull'invecchiamento attivo per la programmazione del triennio successivo a quello della valutazione e dal Consiglio permanente per la programmazione dell'anno successivo.

Art. 13*(Attività lavorativa)*

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di azioni e di interventi che agevolano il completamento della vita lavorativa, rivolti alle persone indicate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2. In particolare la Regione:

- a) favorisce la ricerca di modalità gradualità di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;
- b) promuove il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
- c) favorisce nelle aziende l'implementazione di iniziative rivolte ai soggetti indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 volte a semplificare la contemporanea gestione dei compiti professionali con quelli di assistenza familiare ad anziani non autosufficienti.

Art. 14*(Clausola valutativa)*

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione del programma annuale sull'invecchiamento attivo;
- b) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della programmazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
- c) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari dei contributi;
- d) le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo, il numero delle riunioni effettuate, il numero dei pareri e delle proposte adottate e il loro tasso di successo, con particolare riferimento alla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
- e) il numero delle persone anziane coinvolte negli interventi previsti da questa legge, distinte per sesso, condizione socio-economica ed etnico culturale;
- f) i punti di forza e le criticità riscontrate nella programmazione integrata delle azioni e degli interventi previsti da questa legge, con

4. La Giunta regionale sulla base di quanto menzionato nei commi 1, 2 e 3 predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per l'Assemblea legislativa regionale.

- particolare riferimento al ruolo del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo;
- g) l'andamento dell'aspettativa di vita nella Regione e la percentuale di popolazione anziana presente nella Regione;
 - h) l'andamento dell'aspettativa di vita oltre i sessantacinque anni di età in condizioni di buona e cattiva salute;
 - i) gli effetti degli interventi e delle azioni posti in essere, valutati sulla base dei documenti elaborati dall'INRCA, anche con riferimento al risparmio sanitario.

2. La competente Commissione assembleare, d'intesa con il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, esaminata la relazione indicata al comma 1 ed effettuate le consultazioni con le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli interventi realizzati, può proporre risoluzioni all'Assemblea legislativa contenenti indirizzi per l'attuazione della legge in relazione agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.

Art. 14 bis

(Disposizioni transitorie finali)

1. La deliberazione indicata al comma 6 dell'articolo 3 bis è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. L'esperto di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 bis è nominato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Il primo programma annuale sull'invecchiamento attivo è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche prescindendo dai pareri e dalle proposte del Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo.

3. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora gli stessi si configurino come aiuti di Stato.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge a decorrere dall'anno 2019, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nel programma annuale sull'invecchiamento attivo, di cui al comma 3 dell'articolo 3, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2019 mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita annualmente con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.